



## **CONSIGLIO DI STATO**

### **IL PRESIDENTE**

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 1, comma 5, della medesima legge n.186/82, come modificato dall'art. 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 355 in data 19 dicembre 2024 con il quale sono state rideterminate le materie di competenza delle Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Ritenuto di dover determinare le materie di competenza delle Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato per l'anno 2026;

Sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, nella seduta del 14 gennaio 2026;

### **DECRETA**

A decorrere dal 1° gennaio 2026, le competenze delle Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato sono determinate come segue:

- la Sezione Prima e la Sezione per gli Atti Normativi svolgono funzioni consultive;
- le Sezioni Seconda, Terza, Quarta, Quinta, Sesta e Settima svolgono funzioni giurisdizionali.

Il riparto degli affari e delle materie tra le Sezioni consultive e giurisdizionali è così disposto:

### **SEZIONE PRIMA**

La richiesta di pareri su ricorsi straordinari e su quesiti, ad eccezione degli schemi di atti normativi.

### **SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI**

Schemi di atti normativi.

## **SEZIONE SECONDA**

- Ricorsi pendenti dinanzi alle Sezioni Terza, Quarta, Quinta e Sesta giurisdizionali depositati sino alla data del 31 dicembre 2014 e i relativi ricorsi connessi ad una stessa vicenda contenziosa che si sviluppa in più anni, precedenti e successivi, alla data del 31 dicembre 2014. Sono esclusi, in ogni caso, i ricorsi già assegnati ad udienza o per i quali sia stata già fissata una udienza alla data del 31 dicembre 2020, quelli i cui giudizi siano stati, a qualsiasi titolo, sospesi o per i quali sia stata fatta una istruttoria, anche se in sede cautelare, i ricorsi per esecuzione di giudicato, nonché i ricorsi inerenti alla Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige;
- contenzioso della Guardia di Finanza, delle Forze Armate - Carabinieri e Corpo forestale dello Stato e della Regione, Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare;
- controversie relative al Gestore dei Servizi Energetici (GSE s.p.a.);
- controversie relative a provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
- ricorsi depositati dal 1° gennaio 2022 relativi alle Regioni, Province autonome, Enti locali ed ogni altra Amministrazione in relazione alla materia del governo del territorio, limitatamente alle controversie in materia di sanzioni, abusi e condoni ad eccezione dei ricorsi inerenti ai Tribunali amministrativi regionali del Lazio - Roma, Lazio sezione staccata di Latina, Campania - Napoli e Campania sezione staccata di Salerno, ad eccezione di quelli per i quali sia stata fissata udienza e con esclusione delle controversie in materia di concessioni demaniali, marittime e non.

## **SEZIONE TERZA**

- Ministero dell'Interno, con esclusione delle controversie relative al personale di prefettura e della Polizia di Stato;
- Ministero della Giustizia, con esclusione del personale di Magistratura e della Polizia penitenziaria e delle controversie relative ai servizi di vitto e extra vitto degli istituti penitenziari;
- Ministero dell'economia e delle finanze limitatamente al contenzioso relativo alla legge 24 marzo 2001, n. 89;
- ricorsi concernenti il visto di ingresso nel territorio dello Stato;
- ricorsi concernenti la tutela della salute (compresa la relativa materia dei contratti pubblici);

- enti previdenziali e assistenziali; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Enti di rappresentanza di categoria e ordini professionali; scioglimento a qualunque titolo di consigli comunali, provinciali e regionali, consiglieri comunali, provinciali e regionali;

#### **SEZIONE QUARTA**

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione del personale di Magistratura amministrativa e contabile e degli Avvocati dello Stato;
- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (già Ministero degli affari esteri) ad eccezione dei ricorsi concernenti il visto di ingresso nel territorio dello Stato;
- Ministero della difesa, con esclusione del personale delle Forze Armate;
- Ministero dell'interno, limitatamente al contenzioso del personale di prefettura;
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);
- Regioni, Province autonome, Enti locali ed ogni altra Amministrazione relativamente alla materia del governo del territorio e dell'ambiente (edilizia ed urbanistica, localizzazione impianti eolici, appalti in materia di rifiuti e impianti pubblicitari, ad eccezione delle controversie in materia di sanzioni, abusi e condoni).

#### **SEZIONE QUINTA**

- Contrattualistica pubblica di enti centrali e nazionali, con esclusione delle materie concernenti salute, istruzione, università e rifiuti;
- Autorità nazionale anticorruzione, ad eccezione dei ricorsi conseguenti a giudizi instaurati in primo grado ai sensi dell'art. 220 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che sono attribuiti alla Sezione competente con riguardo alla materia oggetto del giudizio;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché ANAS, soggetti operanti in materia di strade, autostrade e ferrovie in concessione;
- Regioni, Province autonome, Enti locali ed ogni altro Ente o Amministrazione, ad eccezione della materia del governo del territorio (edilizia ed urbanistica), dell'ambiente, e degli altri enti espressamente attribuiti a Sezioni diverse e con esclusione delle controversie in materia di impianti pubblicitari, corpo forestale della Regione, concessioni demaniali, marittime e non, ad eccezione delle occupazioni di suolo pubblico inscindibilmente connesse all'esercizio di singole attività commerciali;

- controversie in materia di appalti per l'affidamento del servizio mense, comprese le controversie relative ai servizi di vitto e extra vitto degli istituti penitenziari e in materia scolastica, con esclusione dei ricorsi aventi ad oggetto gli appalti per l'affidamento del servizio mense nell'ambito del servizio sanitario e dei ricorsi già assegnati ad udienza o per i quali sia stata già fissata una udienza alla data del presente decreto, nonché dei ricorsi inerenti alla Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige.
- contenzioso elettorale con esclusione dei ricorsi già assegnati ad udienza o per i quali sia stata già fissata una udienza alla data del presente decreto;

## **SEZIONE SESTA**

- Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico);
- Ministero della cultura e Ministero del turismo;
- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), Regioni, Province autonome, Enti locali e altre istituzioni operanti nella materia, con esclusione dei ricorsi pendenti dinanzi alla Sezione Terza per i quali sia stata già fissata una udienza;
- Autorità indipendenti (esclusa l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente — A.R.E.R.A.), ad eccezione dei ricorsi conseguenti a giudizi instaurati in primo grado ai sensi dell'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che sono attribuiti alla Sezione competente con riguardo alla materia oggetto del giudizio;
- Regioni, Province autonome, Enti locali ed ogni altra Amministrazione in relazione alla materia del governo del territorio, con esclusivo riferimento alle controversie in materia di sanzioni, abusi e condoni e limitatamente ai ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021;
- Agenzia per la cybersicurezza nazionale ad eccezione del contenzioso nel quale sia impugnato anche un provvedimento presupposto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero dell'economia e delle finanze e relativi enti vigilati, ivi comprese le Agenzie fiscali, con esclusione del contenzioso della Guardia di Finanza e del Gestore dei Servizi Energetici (GSE s.p.a.), con esclusione del contenzioso relativo alla legge 24 marzo 2001, n. 89;
- Contenzioso della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria;

- Ricorsi inerenti alla Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige.

### **SEZIONE SETTIMA**

- Magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, Magistrati e Giudici tributari e Avvocati dello Stato;
- Regioni, Province autonome, Enti locali e ogni altro Ente o Amministrazione limitatamente alle controversie in materia di concessioni demaniali, marittime e non, con esclusione del contenzioso sugli impianti pubblicitari;
- Ministero dell'Università e della ricerca;
- Ministero dell'istruzione e del merito (già Ministero dell'istruzione);
- Ricorsi depositati dal 1° gennaio 2022 relativi alle Regioni, Province autonome, Enti locali ed ogni altra Amministrazione in relazione alla materia del governo del territorio, limitatamente alle controversie in materia di sanzioni, abusi e condoni inerenti ai Tribunali amministrativi regionali del Lazio - Roma, Lazio sezione staccata di Latina, Campania - Napoli e Campania sezione staccata di Salerno, ad eccezione di quelli per i quali sia stata fissata udienza.

I fascicoli oggetto del programma di smaltimento dell'arretrato PNRR per il 2026 verranno assegnati alle Sezioni giurisdizionali con distinti decreti del Presidente del Consiglio di Stato secondo il criterio cronologico.